

C O P I A

CURIA ARCIVESCOVILE

di

Milano, 13 marzo 1956

M I L A N O

Monsignore Reverendissimo,

ricorro alla S.V. Ill.ma e Rev.ma per aver la soluzione autorevole di una questione che è qui sorta. Un sacerdote, titolare di licenza cinema parrocchiale, contesta il diritto dell'Autorità Ecclesiastica Diocesana che esige che i sacerdoti facciano i contratti cinematografici non personalmente ma tramite l'Ufficio Assistenza Sale (nel nostro caso SCAEC), in quanto contrario ad una precisa norma della S. Sede, la quale nella Istruzione della S. Congregazione dei Religiosi sull'Apostolato del Cinema dell'11/5/1953 dice (n. 11): "La programmazione degli spettacoli spetta esclusivamente al Titolare della licenza, che ne è sempre responsabile, anche se si serve di coadiutori laici". (Le Cinema dans l'enseignement de l'Eglise, pag. 100).

Sono persuaso che il senso della norma è di affermare la responsabilità del sacerdote nel confronto di un eventuale laico coadiutore, e non si intende punto escludere l'autorità episcopale alla quale in materia sono soggetti i religiosi anche esenti. Ma mi sarebbe prezioso un suo intervento in materia, eventualmente, se ella crede, convalidato dalla S. Congregazione del Concilio o dalla S. Congregazione dei Religiosi. Mi scusi se vengo ad aggiungere del lavoro al non poco lavoro che la terrà molto occupata.

Voglia gradire i più devoti ossequi.

Don Luigi Oldani
Provicario Generale

Ill.mo e Rev.mo
Mons. Albino GALLETTO
Via Conciliazione, 10
R O M A